COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

IL CONSIGLIO

COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

IL CONSIGLIO

COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI

relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte di Giustizia
(N. 62 C.E.E.) (N. 13 C.E.E.A.)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

IL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 154 nonchè l'articolo 20 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità;

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e in particolare l'articolo 123 nonchè l'articolo 20 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità;

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio e in particolare l'articolo 29 nonchè gli articoli 5, 13 e 15 del Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della Comunità;

Vista la decisione del Consiglio speciale dei Ministri in data 13 e 14 ottobre 1958;

Vista la proposta della Commissione contemplata dall'articolo 78, paragrafo 3 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dalla data d'entrata in funzione e sino alla cessazione dalle funzioni, i membri della Corte hanno diritto ad uno stipendio base, ad assegni familiari e ad indennità, espressi nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 2

Lo stipendio base mensile è così fissato :

Presidente	85.600 Fr.b.
Giudici e avvocati generali	68.750 Fr.b.
Cancelliere	61.600 Fr.b.

Articolo 3

1. Gli assegni familiari comprendono :

a) l'assegno di capo famiglia pari al 5 % dello stipendio base;

b) l'assegno per figli a carico pari a 1.000 Fr.b. al mese per ogni figlio;

c) l'indennità scolastica.

2. È considerato capo famiglia il membro della Corte coniugato o che abbia figli a carico. Qualora il coniuge eserciti un'attività lucrativa a titolo professionale, il membro non percepisce l'assegno di capo famiglia.

3. È considerato figlio a carico, il figlio legittimo, naturale o adottivo del membro della Corte o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal membro della Corte.

L'assegno è concesso :

— per il figlio che non ha raggiunto l'età di 18 anni,

— per il figlio dai 18 ai 25 anni che riceve una formazione scolastica o professionale.

L'assegno continua ad essere versato senza alcun limite di età se il figlio è colpito da malattia grave o da infermità che lo renda incapace di provvedere al proprio sostentamento, per tutta la durata di tale malattia o infermità.

4. Il membro della Corte percepisce inoltre un'indennità scolastica pari all'ammontare delle spese scolastiche effettivamente sostenute fino ad un massimo di 900 Fr.b. al mese per ogni figlio a carico ai sensi del precedente paragrafo 3, che frequenti regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento.

Il diritto all'indennità sorge il primo giorno del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di sei anni e si estingue alla fine del mese nel corso del quale il figlio raggiunge l'età di 21 anni.

Articolo 4

1. I membri della Corte percepiscono un'indennità di residenza il cui ammontare è pari al 15 % dello stipendio base.

2. I membri della Corte percepiscono un'indennità mensile di rappresentanza, pari a :

Presidente	17.500 Fr.b.
Giudici e avvocati generali	7.500 Fr.b.
Cancelliere	6.875 Fr.b.

3. I Presidenti di Sezione percepiscono inoltre, per la durata del loro mandato, un'indennità di funzione di 10.000 Fr.b. al mese.

Articolo 5

Al momento dell'entrata in funzione e alla cessazione dalle funzioni, il membro della Corte ha diritto :

a) ad un'indennità compensativa delle spese di prima sistemazione; l'ammontare dell'indennità versata al momento dell'entrata in funzione è pari a due mesi di stipendio base mensile e ad un mese di tale stipendio alla cessazione dalle funzioni;

b) al rimborso delle spese di trasloco dei mobili personali, ivi comprese le spese di assicurazione per la copertura dei rischi correnti (furto, danni, incendio).

In caso di rinnovo del mandato, il membro della Corte non ha diritto ad alcuna delle suesposte indennità. Altrettanto avviene qualora sia nominato membro di un'altra istituzione delle Comunità, che abbia sede provvisoria nella stessa città dove egli era precedentemente tenuto di risiedere, in ragione del proprio mandato, e semprechè prima della nuova nomina non abbia proceduto ad una nuova sistemazione.

Articolo 6

Il membro della Corte che, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve spostarsi fuori della sede provvisoria della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio fruisce :

a) del rimborso delle spese di viaggio,

b) del rimborso delle spese d'albergo (camera, servizio e tasse, ad esclusione di ogni altra spesa),

c) di un'indennità di 650 Fr.b. per giornata intera di trasferta; tale indennità viene elevata a 1.250 Fr.b. per trasferte fuori Europa.

Articolo 7

1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dalle funzioni, l'ex membro della Corte percepisce, per una durata di tre anni, un'indennità transitoria mensile, il cui ammontare è fissato al 40 % dello stipendio base percepito alla cessazione dalle funzioni, se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è inferiore a due anni, al 45 % del medesimo stipendio, se il periodo durante il quale ha esercitato il mandato è superiore a due e inferiore a tre anni e al 50 % negli altri casi.

2. Il diritto all'indennità cessa se all'ex membro della Corte viene affidato un nuovo mandato in una delle istituzioni delle Comunità o in caso di decesso. In caso di nuovo mandato, tale indennità viene corrisposta fino alla data dell'entrata in funzione, mentre in caso di decesso l'ultimo versamento viene effettuato per il mese nel quale è avvenuto il decesso.

3. Se durante tale periodo di tre anni l'interessato esercita nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dall'indennità prevista dal paragrafo 1, nella misura in cui tale retribuzione, cumulata con detta indennità, superi l'importo, prima che sia applicato l'adeguamento compensativo o che sia dedotta l'imposta, che l'interessato percepiva nell'esercizio delle funzioni di membro della Corte, a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1 di cui sopra. Per la determinazione dell'ammontare della retribuzione percepita nelle nuove funzioni, vanno conteggiati tutti gli elementi di retribuzione, tranne quelli corrispondenti a rimborsi spese.

I Consigli prendono tutte le disposizioni atte a garantire l'applicazione di quanto dispone il precedente comma.

Articolo 8

1. Dopo la cessazione dalle funzioni, i membri della Corte hanno diritto ad una pensione vitalizia a decorrere dal giorno in cui raggiungono l'età di 65 anni.

2. Tuttavia essi possono chiedere il godimento della pensione a decorrere dal 60° anno di età. In questo caso si applica alla pensione un coefficiente di riduzione determinato conformemente alla seguente tabella :

60 anni	0,64271
61 anni	0,69762
62 anni	0,75985
63 anni	0,82157
64 anni	0,90554

Articolo 9

La pensione ammonta, per ogni anno intero di funzione, al 4,50 % dell'ultimo stipendio base percepito e, per ogni mese intero, a 1/12° di tale ammontare. L'ammontare massimo della pensione è pari al 50 % dell'ultimo stipendio base percepito.

Articolo 10

Il membro della Corte colpito da invalidità considerata totale, che lo ponga nell'incapacità di esercitare le sue funzioni e che, per tale motivo, dia le dimissioni o venga dichiarato dimissionario d'ufficio, fruisce, a decorrere dal giorno delle dimissioni, del trattamento seguente :

a) se l'invalidità viene riconosciuta permanente, ha diritto ad una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità previste dall'articolo 9, con un minimo del 25 % dell'ultimo stipendio base percepito. Ha diritto alla pensione massima se l'incapacità risulta da infermità o da malattia contratta in occasione dell'esercizio delle sue funzioni;

b) se l'invalidità è temporanea, ha diritto, fino alla guarigione, ad una rendita pari al 50 % dell'ultimo stipendio base percepito, ove l'infermità o la malattia siano state contratte nell'esercizio delle funzioni, e al 25 % negli altri casi. La rendita è sostituita da una pensione vitalizia, calcolata secondo le modalità fissate dall'articolo 9, quando il beneficiario di tale rendita abbia compiuto l'età di 65 anni o siano trascorsi 7 anni dalla data di decorrenza della rendita stessa.

Articolo 11

Il membro della Corte fruisce del regime di sicurezza sociale previsto dagli articoli da 72 a 75 dello statuto dei funzionari della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonchè dello statuto dei funzionari della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 12

Qualora la causa dell'invalidità o del decesso sia imputabile ad un terzo, le Comunità sono, nei limiti delle obbligazioni che incombono loro ai sensi del presente regime di pensioni, surrogate al membro della Corte o agli aventi diritto, nella loro azione contro il terzo responsabile.

Articolo 13

L'indennità transitoria prevista dall'articolo 7, la pensione prevista dall'articolo 8, le pensioni e rendite previste dall'articolo 10 non possono essere cumulate. Al membro della Corte che possa chiedere contemporaneamente il beneficio di due o più disposizioni tra quelle sopra enunciate, viene applicata solamente la disposizione più favorevole.

Articolo 14

Qualora un membro della Corte deceda prima dello scadere del suo mandato, il coniuge superstite o i figli a carico beneficiano, fino al termine del terzo mese successivo a quello del decesso, della retribuzione cui il membro della Corte avrebbe avuto diritto a norma degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.

Articolo 15

1. La vedova ed i figli a carico di un membro o di un ex membro della Corte che abbia maturato diritti a pensione al momento del decesso, beneficiano di una pensione di riversibilità.

Tale pensione è pari :

per la vedova al	50 %
per ciascun orfano di padre al	10 %
per ciascun orfano di padre e di madre al	20 %

della pensione maturata a norma dell'articolo 9 dal membro o dall'ex membro della Corte al giorno del suo decesso. Tuttavia, se il membro della Corte è deceduto in corso di mandato, la pensione di riversibilità è calcolata sulla base di una pensione pari al 50 % dello stipendio base percepito al momento del decesso.

2. Complessivamente, le pensioni di riversibilità in tal modo versate non possono superare l'importo della pensione del membro o dell'ex membro della Corte, che è servito di base di calcolo. All'occorrenza, l'ammontare massimo delle pensioni di riversibilità da assegnarsi viene ripartito tra gli interessati secondo le percentuali previste sopra.

3. Le pensioni di riversibilità sono concesse a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso. Tuttavia, in caso d'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo **14**, la decorrenza del godimento di tali pensioni viene spostata al primo giorno del quarto mese successivo a quello del decesso.

4. In caso di decesso dell'avente diritto, il diritto alla pensione di riversibilità si estingue alla fine del mese in cui avviene il decesso. Inoltre, il diritto alla pensione d'orfano si estingue alla fine del mese in cui l'orfano compie i 21 anni. Tuttavia, tale diritto è prorogato per la durata della formazione professionale del figlio e, al massimo, fino al termine del mese di compimento dei 25 anni.

La pensione si mantiene all'orfano che, per una malattia o infermità, non possa provvedere al proprio sostentamento.

5. Nessun diritto a pensione di riversibilità è riconosciuto alla donna che abbia sposato un ex membro della Corte che, al momento del matrimonio, abbia maturato diritti a pensione a norma del presente regolamento, nè ai figli nati da tale unione, salvo che il decesso dell'ex membro della Corte avvenga dopo cinque anni di matrimonio.

6. La vedova che contrae nuovo matrimonio cessa d'aver diritto alla pensione di riversibilità. Essa beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della pensione di riversibilità.

Articolo 16

Se viene esonerato dalle funzioni o se il suo diritto a pensione viene dichiarato decaduto, il membro della Corte perde ogni diritto all'indennità transitoria. Gli effetti della decadenza del diritto a pensione, nei riguardi di un membro della Corte, non possono estendersi ai suoi aventi diritto.

Articolo 17

I Consigli, se decidono un aumento dello stipendio base, devono contemporaneamente prendere una decisione per un aumento adeguato delle pensioni maturate.

Articolo 18

Il pagamento delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni è a carico del bilancio della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonchè dello stato di previsione generale della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 19

1. Le somme dovute in applicazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 11 e 14 vengono pagate nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

2. Le somme dovute a norma degli articoli 7, 8, 10 e 15 vengono pagate, a scelta degli interessati, sia nella moneta del paese di cui hanno la cittadinanza, sia nella moneta del paese dove risiedono, sia nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità; la scelta è valida per almeno due anni. Qualora nè il primo nè il secondo di tali paesi sia uno dei paesi della Comunità, le somme dovute sono pagate nella moneta del paese ove ha sede provvisoria la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 20

I membri della Corte che hanno dato le dimissioni nel periodo intercorrente tra la data dell'approvazione del presente regolamento e quella della sua entrata in vigore, potranno, a richiesta, optare per il mantenimento integrale delle disposizioni del trattamento economico precedentemente applicabile, ciò entro un termine di due mesi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 21

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 dei Protocolli sui privilegi e sulle immunità della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonchè delle disposizioni dell'articolo 11, comma *b*) del Protocollo sui privilegi e sulle immunità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i diritti pecuniari che derivano per i membri della Corte dal presente regolamento sono gravati, se coperti con fondi provenienti dalla Comunità Economica Europea e dalla Comunità Europea dell'Energia Atomica, dall'imposta prevista a favore della Comunità, a sensi del regolamento relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione di tale imposta; se coperti con fondi della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, i diritti pecuniari vanno assoggettati ad un adeguamento compensativo, al fine di ragguagliarli a quelli dei membri della Commissione della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica assoggettati all'imposta comunitaria. Quest'ultima operazione va condotta in modo che l'importo cumulato dell'adeguamento e dell'imposta sia pari alla somma che i membri della Corte avrebbero pagato, sotto forma d'imposta comunitaria, se fossero stati membri della Commissione della Comunità Economica Europea o della Comunità Europea dell'Energia Atomica, in base al regolamento relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta, adottato dai Consigli della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonchè in base a tutti i regolamenti adottati in applicazione di detto regolamento.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 10 gennaio 1962.

Sono abrogate, a decorrere da tale data, tutte le precedenti decisioni disciplinanti il trattamento economico dei membri della Corte. Rimane tuttavia in vigore la decisione del Consiglio speciale dei Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio in data 13 e 14 ottobre 1958.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.